



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 434 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 15/10/2007

Oggetto: COMUNE DI CASTELL'ARQUATO. VARIANTE N. 1 AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.) ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 26 LUGLIO 2007. FORMULAZIONE RISERVE.

L'anno DUEMILASETTE addì QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 14:45 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

BOIARDI GIAN LUIGI	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
SPEZIA MARIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BORGHI ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CALZA PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
GAZZOLO PAOLA	ASSESSORE	Presente
MAGNELLI MARIO	ASSESSORE	Presente
TANSINI PIETRO	ASSESSORE	Presente
TRIBI FERNANDO	ASSESSORE	Presente
ZILIANI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Generale COTITTA OTTAVIO .

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BOIARDI GIAN LUIGI in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BORGHI ALBERTO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Variante N. 1 al Piano Operativo Comunale del Comune di Castell'Arquato adottata con atto del Consiglio Comunale n. 24 del 26 luglio 2007, ai sensi della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. Formulazione riserve.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Castell'Arquato ha adeguato la propria pianificazione urbanistica alla Legge Regionale n. 20/2000 attraverso l'approvazione contestuale con atto consiliare n. 21 del 26 aprile 2004 del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), del Piano Operativo Comunale (P.O.C.) e del Regolamento Urbanistico-Edilizio (R.U.E.);
- il 16 agosto 2007 (n. 70611 di prot. provinciale) è pervenuta la documentazione tecnico-urbanistica e amministrativa di corredo ad una Variante al Piano Operativo Comunale adottata dal Comune di Castell'Arquato con atto del Consiglio comunale n. 24 del 26 luglio 2007 ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 20/2000;
- la Variante consiste nella modifica della destinazione d'uso all'interno dell'Ambito di Riqualificazione R1A nel Capoluogo per nuovi insediamenti;
- il Comune di Castell'Arquato ha stipulato un accordo con la Società Sestaflex s.r.l., ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000;

Preso atto:

- della modifica introdotta dall'art.41 della legge regionale 25 novembre 2002, n.31 alla legge regionale n. 19/1982 per quel che concerne il rilascio del parere igienico-sanitario sugli strumenti urbanistici comunali, compresi quelli attuativi, in virtù della quale l'acquisizione di tale parere deve avvenire prima della delibera di approvazione degli strumenti stessi;
- dell'operatività, in forza dell'entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 che detta la normativa tecnica per le costruzioni, dell'obbligo di acquisizione da parte del Comune di Castell'Arquato, in quanto classificato come "Zona 3", del parere disciplinato dall'art. 37 della L.R. n.31/2002, come sostituito dall'art. 14 della L.R. n. 10/2003, in merito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche di cui alla Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- della disciplina recata dalla norma prima richiamata in merito al procedimento di rilascio del parere provinciale predetto che stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento urbanistico di approvazione dello strumento urbanistico, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione di osservazioni;
- dell'Atto regionale di Indirizzo e Coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, L.R. n. 20/2000, in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", approvato il 2 maggio 2007, pubblicato sul BUR n. 64 in data 17 maggio 2007;

Dato atto che:

- questa Amministrazione è competente a esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali riserve in merito ai contenuti della stessa, in base all'art. 34, comma 6, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

Esaminata la relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "*Pianificazione Territoriale e Ambientale*";

Preso atto che come risulta nella predetta relazione, in sede istruttoria è stato verificato che la documentazione inoltrata dal Comune, è esaustiva anche rispetto ai contenuti tecnici prescrittivi introdotti

con l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000, in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della R.E.R. 2.05.2007, n. 112, pubblicata sul BUR n. 64 in data 17.05.2007, (in particolare i punti 2 e 3.1);

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta relazione istruttoria – cui si fa integrale rinvio, per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo – è emersa la necessità di formulare riserve riportate nell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- in questa sede occorre anche formulare il parere prescritto dall'art. 37 della L.R. n. 31/2002, sulla base della disciplina procedurale ivi prevista, secondo le risultanze istruttorie concludenti in una valutazione di compatibilità delle previsioni urbanistiche oggetto della Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, dando tuttavia atto che le verifiche tecniche relative all'applicazione della normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica sono di esclusiva competenza comunale in quanto attinenti alla fase attuativa;

Dato atto che:

- la Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Pianificazione Territoriale e Ambientale", ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile come da conforme attestazione resa contestualmente al parere di regolarità tecnica;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, 3° comma, della legge 241/1990, i contenuti della relazione istruttoria a supporto della presente decisione, depositata agli atti;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- la disciplina urbanistica regionale previgente alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, applicabile al presente procedimento in virtù dell'art. 41 della richiamata legge regionale: le leggi regionali 7 dicembre 1978, n. 47, 29 marzo 1980, n. 23, 5 settembre 1988, n. 36, successivamente integrate e modificate, e la legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6;
- la L.R. 21.4.1999, n. 3 modificata e integrata;
- il Capo I "Norme transitorie" del Titolo IV della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, modificato, da ultimo, dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27;
- la legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante le "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e la Direttiva regionale per l'applicazione della legge medesima, che è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197 poi modificata con deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2001 n. 1449;
- la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo alla fissazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno e la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 recante le "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" nonché la Direttiva regionale adottata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione 9 ottobre 2001 n. 2053;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- lo Statuto dell'Amministrazione provinciale approvato con atto del Consiglio provinciale n. 95/1 dell'11 settembre 1991 e successivamente modificato, da ultimo, con atto consiliare n. 47 del 28 aprile 2003;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante “Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990”;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- la circolare dell'Assessore regionale alla Programmazione, pianificazione e ambiente 3 marzo 1995, n. 2537;
- la circolare dell'Assessore regionale al territorio, programmazione e ambiente 20 luglio 1995, n. 2;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- la Direttiva regionale recante “Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po (PAI)” pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 6 marzo 2002 n. 37;
- gli indirizzi applicativi in merito all'applicazione del D.M. 14 settembre 2005 recante <<Normativa tecnica per le costruzioni>> approvati con atto della Giunta Regionale 24 ottobre 2005, n. 1677;

Visti i seguenti atti di programmazione sovracomunale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato dal Consiglio provinciale nella seduta del 26 gennaio 1999 con atto n. 5, approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, successivamente sottoposto a Variante normativa approvata dalla Giunta regionale con atto 9 ottobre 2001 n. 2037 e due ulteriori Varianti, l'una in materia di commercio al dettaglio, approvata dal Consiglio provinciale con atto n. 109 del 6 dicembre 2004 e vigente dal 16 marzo 2005, l'altra in materia di rifiuti, approvata dal Consiglio provinciale contestualmente al nuovo Piano per la gestione dei rifiuti (atto consiliare n. 98 del 22 novembre 2004);
- il Piano regionale di Tutela delle acque (PTA), approvato con atto dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2005, n. 40;
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, formato ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della legge n. 493/1993, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 26/97 nella seduta dell'11 dicembre 1997, e approvato con D.P.C.M. del 24 luglio 1998;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- il Piano Straordinario 267 per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- il Piano infraregionale per le attività estrattive adottato dal Consiglio provinciale nella seduta del 5 aprile 1993 con atto n. 51/3, definitivamente approvato con atto della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio Provinciale il 14 luglio 2003 con atto n.83;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) adottato dal Consiglio provinciale con atto n. 43 del 14 aprile 2003 e approvato con atto del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004;
- il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) adottato con atto del Consiglio Provinciale 11 dicembre 2006, in regime di salvaguardia;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza;

*

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi della L.R. 20 marzo 2000 n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, le riserve alla Variante n. 1 al Piano Operativo Comunale, adottata dal Comune di

Castell'Arquato con atto del Consiglio comunale n. 24 del 26 luglio 2007, indicate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di esprimere, ai sensi dell'art. 37 della L.R. della L.R. n. 31/2002 come sostituito dall'art. 14 della L.R. n. 10/2003, *parere favorevole* in merito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche di cui alla Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, dando atto che le verifiche tecniche all'applicazione della normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica sono di esclusiva competenza comunale in quanto attinenti alla fase attuativa;
3. di precisare che la documentazione geologico-sismica prodotta è compatibile rispetto ai contenuti tecnici prescrittivi con l'Atto regionale di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000, in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", approvato con atto G.R. n. 112 del 2 maggio 2007, e pubblicato sul BUR n. 64 in data 17.05.2007;
4. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Castell'Arquato per gli adempimenti di competenza;
5. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
6. di dichiarare altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

BOIARDI GIAN LUIGI

Il Segretario Generale

COTITTA OTTAVIO